DECRETO 17 gennaio 2010.

Riconoscimento, al sig. Abodonia Fadhl Ali Mohammad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza, in data 15 settembre 2008, con la quale il Sig. Abodonia Fadhl Ali Mohammd, nato a Sana'a (Yemen) il 15 maggio 1976, cittadino yemenita, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Laurea in Medicina", conseguito in data 9 ottobre 2004 presso l'Università di Scienze Mediche "Mashhad", con sede nella città di Mashhad (Iran), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'articolo 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che, nella riunione del 9 dicembre 2008, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della misura compensativa effettuata in data 8 e 15 ottobre 2009, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Abodonia Fadhl Ali Mohammd è risultato idoneo;

RILEVATO che, da quanto risulta dalla documentazione agli atti, il titolo oggetto del riconoscimento è stato conseguito, in Iran, dal Sig. Fadhl Ali Mohammad Abodonia;

RILEVATO altresì che, da quanto risulta da altra documentazione agli atti, le generalità dell'interessato risultano essere: Fadhl Ali Mohammd Abodonia ovvero Fadhl Ali Mohammd Abo Donia;

VISTA la Dichiarazione, in data 11 dicembre 2009, prot. YE/CS 4509, della Sezione Consolare dell'Ambasciata della Repubblica dello Yemen in Italia, attestante che il Sig. Fadhl Ali Mohammd Abo Donia, il Sig. Fadhl Ali Mohammad Abodonia e il Sig. Fadhl Ali Mohammd Abodonia sono la medesima persona fisica, le cui esatte generalità sono: Abodonia (cognome) Fadhl Ali Mohammad (nome), nato a Sana'a (Yemen) il 15 maggio 1976;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico-chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

DECRETA

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Laurea in Medicina", conseguito in data 9 ottobre 2004 presso l'Università di Scienze Mediche "Mashhad", con sede nella città di Mashhad (Iran), dal Sig. Abodonia Fadhl Ali Mohammad, nato a Sana'a (Yemen) il 15 maggio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico-chirurgo.

2. Il dott. Abodonia Fadhl Ali Mohammad è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico-chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

5. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01999